

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/Cf (2003/2004)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Avv. Michele PIERRO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Nicola Arcasenza;

nella riunione tenuta in Roma il 16 ottobre 2003, ha adottato le seguenti decisioni che qui di seguito si trascrivono:

1. RECLAMI DI SOCIETA' DIVERSE DI SERIE A, EX ARTT. 22, COMMA 1, LETT. F) – F2), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E 9, COMMA 14, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI, TENDENTI AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI INVALIDITA' DELLA DELIBERA ASSUNTA DALL' ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DELLA L.N.P. TENUTASI IL 3 E 4 SETTEMBRE 2003

Le società Ancona Calcio, Bologna 1909 F.C., F.C. Internazionale Milano, F.C. Juventus, A.C. Parma e Udinese Calcio hanno proposto sei diversi reclami, separati tra loro ma di identico contenuto, tendenti ad ottenere la declaratoria di invalidità dell'Assemblea Generale Straordinaria della Lega Nazionale Professionisti svoltasi a Milano nei giorni 3 e 4 settembre 2003.

Successivamente, e precisamente il 13 e 14 ottobre 2003, tutte le società ricorrenti dichiaravano di non aver più interesse alla prosecuzione del procedimento azionato, operando, con le comunicazioni sopra richiamate, contestuale rinuncia agli atti.

La Corte federale, alla luce dei reclami come in epigrafe proposti, tenendo conto della natura dispositiva del procedimento instaurato ed in base alla successiva rinuncia agli atti posta in essere dalle società ricorrenti, dispone l'estinzione del giudizio e conseguentemente l'incameramento delle relative tasse.

.....

2. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi:

calcianti

Selvini Angelo:

rinviata per ulteriore istruttoria;

* * * * *

Marchese Enrico, Incatasciato Antonino, Prosperi Daniele, D'Ambrosio Fabio, Terzo Francesco, Scarfalloto Salvatore, Poggi Eugenio, Sparla Fabrizio, Chinazzi Mauro, Cicchetti Luigi, Procaccino Giuseppe Mario, Provenzano Giuseppe, Taverna Giuseppe, Taccucci Maurizio, Pintori Marco, De Roma Fabio, Gaetano Gianfelice, Rubino Antonio, Cotrozzi Maurizio, Lettieri Giovanni, Cappuccio Michele, Gerbino Rosario, Pignata Luigi, Gianguzza Francesco, Lonari Paolo, Privitera Antonino, Rubino Renzo, Boffini Marco, Patrè Alessandro, Galano Giovanni, Ierrobino Michele, Fontana Antonio, Lucino Vincenzo, Compri Paolo, Landolfi Luca, Minichino Giovanni, Gargasole Michele e Borscia Danilo:

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell' invocato beneficio;

* * * * *

calcianti

(istanze reiterate)

Ferrigno Massimiliano, Alessiani Mirko, Pace Angelo, Lanza Cariccio Giuseppe, D'Addiego Maurizio, Pastore Pietro, Meniconi Luca e Fuda Alessandro:

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell' invocato beneficio, in precedenza già negato.

.....

ORDINANZE

3. RECLAMO DELLA SALERNITANA SPORT TENDENTE AD OTTENERE DECLARATORIA DI NULLITÀ DELL'ASSEMBLEA DI CATEGORIA DI SERIE B, TENUTASI IL 22 E 23 LUGLIO 2003, E DI TUTTE LE DETERMINAZIONI DA QUESTA ASSUNTE

La Corte federale:

- visto il reclamo proposto dalla Salernitana Sport s.p.a. “avverso e per l’annullamento ovvero per la declaratoria di nullità dell’Assemblea di Categoria di Serie “B” della L.N.P. tenutasi il 22 e 23 luglio 2003 e di tutte le determinazioni in essa adottate”;

- considerato che dal verbale dell’Assemblea di Categoria della Serie B della Lega Nazionale Professionisti in data 22 luglio 2003 risulta espressamente che l’assemblea si è svolta “previa lettera di convocazione inviata nei termini agli aventi diritto” e che, secondo le testuali affermazioni del presidente dell’assemblea sig. Massimo Cellino, “l’Assemblea risulta convocata come da raccomandata speditaVi il 14 luglio 2003 nelle solite forme”;

- considerato che dagli atti risulta altresì che la Salernitana Sport s.p.a. ebbe a proporre ricorso al Tar per la Campania – Sezione staccata di Salerno e che, a seguito di tale ricorso, fu adottato, in data 16 luglio 2003, provvedimento presidenziale di accoglimento dell’istanza di misure cautelari provvisorie;

- dispone che, a cura della Lega Nazionale Professionisti, sia trasmessa alla Corte federale tutta la documentazione da cui risulti la convocazione della Assemblea di Categoria della Serie B, di cui sopra;

- dispone che, a cura della Salernitana Sport s.p.a., siano fornite alla Corte federale tutte le notizie utili circa il prosieguo e l’attuale stato del giudizio dinanzi al T.A.R., di cui sopra, con la relativa documentazione;

- dispone che, a cura della Segreteria Federale, siano fornite alla Corte federale notizie circa l’eventuale applicazione alla Salernitana Sport s.p.a. e/o ai suoi rappresentanti e/o dirigenti del provvedimento di amnistia recentemente deliberato, previo parere di questa Corte, dal Consiglio Federale, con la documentazione concernente l’adempimento, da parte della predetta società e degli altri soggetti suindicati, delle condizioni prescritte per l’approvazione del provvedimento stesso.

P.Q.M.

la Corte federale dispone il rinvio a nuovo ruolo del reclamo come in epigrafe formulato dalla Salernitana Sport, per supplemento di istruttoria.

.....

4. RICHIESTA DI PARERI INTERPRETATIVI DEGLI ARTT. 14 E 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUESITI DIVERSI FORMULATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, CONCERNENTI LE MODALITA' PER SCONTARE LE SQUALIFICHE IRROGATE A CALCIATORI

La Corte federale dispone il rinvio a nuovo ruolo dei quesiti diversi come in epigrafe formulati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

.....

IL PRESIDENTE
(Dott. Pasquale de Lise)

Publicato in Roma il 17 ottobre 2003

IL SEGRETARIO
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Carraro)